

# **Contratto Integrativo provinciale al C.C.N.L. 20/05/2004 - del 23/03/2007 - per gli operai addetti all'Industria delle Costruzioni**

L'anno 2007 il giorno 23 del mese di marzo nei locali dell'Unione degli Industriali e degli Artigiani della Provincia di Agrigento

## **TRA**

La Sezione Autonoma Costruttori Edili dell'Unione degli Industriali e degli Artigiani della Provincia di Agrigento rappresentata dal Presidente pro-tempore, Ing. Angelo Barbarino accompagnato dalla delegazione per le trattative nelle persone dei signori Coiro Arsenio e Sorce Giuseppe, assistiti dal Dott. Francesco Mossuto

## **E**

La Fillea CGIL, Filca CISL, Feneal UIL rappresentata rispettivamente dai Segretari Provinciali, Carmelo Cipolla, Roberto Migliara, Caruana Salvatore, nonché il sig. Francesco Sodano,

Visto l'art. 38 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 e l'accordo nazionale 23 marzo 2006

## **SI E' STIPULATO**

il contratto Integrativo Provinciale di lavoro al CCNL 20 maggio 2004 che avrà validità nell'intera provincia di Agrigento per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni indicate nel CCNL citato e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, sia per lavori eseguiti per conto di privati che per conto di Enti pubblici.

### **Art. 18 – Termini per gli adempimenti alla Ceama.**

Tutti i versamenti di cui al presente contratto dovranno essere effettuati entro il venticinquesimo giorno successivo alla fine del periodo di paga cui si riferiscono.

Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le denunce mensili dei lavoratori occupati predisposte dalla Ceama; la mancata presentazione delle denunce comporta l'adozione della sanzione di €25 per ogni lavoratore occupato.

Il contributo di cui all'art. 16 dovuto alla Ceama è pari al 3,25% per la quota a carico dei datori di lavoro per i versamenti effettuati entro il sessantesimo giorno, e al 3,50% per i versamenti effettuati entro il novantesimo giorno.

Nel caso di constatata carenza dei versamenti, fermo il diritto agli interessi di legge, allo scadere del novantesimo giorno dal termine di cui al primo comma la Ceama avvierà le procedure per il recupero delle somme dovute.

Le imprese che utilizzano le procedure informatiche su software fornito dalla Cassa edile sono autorizzate a conguagliare gli importi vantati a titolo di indennità di malattia ed infortunio con quelli dovuti per contributi alla Ceama.

Le parti si riservano di incontrarsi entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto per valutare l'adozione di eventuali correttivi alle modalità di versamento alla Ceama.